



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 55 DEL 27/03/2018)

OGGETTO: CONTROVERSIA G.F. E C.S. C/COMUNE AVANTI CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI – SENTENZA N. 223/2018 DEL 13 MARZO 2018 – PROPOSTA DI NON PROCEDERE IN CASSAZIONE.

L'anno **2018** il giorno **27** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze del comune, alle ore **16:00** si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Assessore	Presente
DE LORENZO GIANNA	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MELI RICCARDO	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
PINNA FEDERICA	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



COMUNE DI ORISTANO



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco.

Premesso che:

- con convenzione del 26.10.2006 I signori G.F. e C.S. ricevevano l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva relativamente alla realizzazione di una palestra nella frazione di Donigala Fenughedu;
- con ricorso ex art. 702 e contestuale istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. I signori G.F. e C. S. rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Cuccu convengono il Comune per non aver dato esecuzione al contratto né aver pagato le prestazioni professionali già eseguite dai ricorrenti, oltre che non aver approvato la progettazione definitiva impedendo ai professionisti di eseguire le fasi successive della progettazione esecutiva;
- il Comune si costituiva ritualmente in giudizio a mezzo del legale dell'Ente, Avv. Gianna Caccavale, eccependo che si era impegnata la spesa di progettazione subordinando ogni erogazione per la realizzazione della palestra all'ottenimento di un mutuo in mancanza del quale la convenzione stipulata doveva ritenersi nulla ai sensi dell'art. 191 del D.LGS 267/2000;
- con sentenza n° 771/2015 il tribunale di Oristano sul presupposto della nullità della determinazione comunale e della convenzione per carenza di impegno di spesa rigetta il ricorso condannando gli attori G.F. e C. S, in solido tra loro, a rifondere il Comune di Oristano delle spese del presente giudizio.

Considerato che i signori G.F. e C. S. rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Cuccu presentano, ad aprile 2016, ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado n. 771/2015 che ha erroneamente assimilato la fattispecie in questione ad altra, che individuava l'assenza di impegno di spesa da parte dell'amministrazione, qui invece assunto con det. N. 214 del 4.5.2006;

Visto che con sentenza n. 223 del 13.03.2018 la Corte d'Appello di Cagliari riformava la sentenza impugnata e condanna il Comune di Oristano al pagamento delle somme dovute quale corrispettivo della progettazione e delle spese processuali del doppio grado di giudizio compensandole per i due terzi.

Visti i pareri del 15 marzo 2018 del Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Pinna e del dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa M.Rimedia Chergia sulla non opportunità di continuare in terzo grado del giudizio.



Vista, altresì, la nota dell'Avv. Gianna Caccavale, dell'Avvocatura interna, acquisita il 15.03.2018, nella quale si sottolinea l'alto grado di rischio cui si esporrebbe l'Ente in caso di riconferma della sentenza di appello anche in termini di spese legali oltre alla decorrenza di ulteriori interessi.

Inteso aderire alle conclusioni esposte nelle predette relazioni e provvedere all'esecuzione della Sentenza n. 223/2018 della Corte d'Appello rinunciando alla proposizione di un ricorso in Cassazione.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime palese.

Delibera

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate.

1. Di non proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza d'appello n. 223/2018 del 13/03/2018 con la quale la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento della domanda dei signori F.G. e S. C. , ha disposto il pagamento delle somme dovute quale corrispettivo della progettazione e delle spese processuali del doppio grado di giudizio compensandole per i due terzi.
2. Di incaricare i Dirigenti del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e degli Uffici in Staff, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione della predetta Sentenza della Corte d'Appello n. 223/2018.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267, stante l'urgenza di applicare la sentenza onde evitare azioni esecutive.

LUIGI MELE/SIMONA PIRAS



COMUNE DI ORISTANO



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI